



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Via Umberto n. 60 – 92010 Alessandria della Rocca
PEC: protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it

SCHEMA BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali" per l'annualità 2021.

Premesso che:

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023;
- detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- il Comune di Alessandria della Rocca rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi **€ 289.523,98**;
- l'assegnazione relativa all'annualità 2021 è **€ 96.507,99** pari a 1/3 della somma complessiva assegnata al Comune di Alessandria della Rocca.

- Le risorse potranno essere utilizzate per le seguenti categorie di interventi:

- a)** adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b)** concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c)** concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Vista la Delibera G.M. n. del , avente ad oggetto "Destinazione delle somme previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023. Annualità 2021", sono state destinate le risorse ammontanti ad **€ 96.507,99** come segue:

- **Euro 74.507,99** per le finalità di cui alla lettera b), comma 2, art. 2 del predetto DPCM (concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese);

-Euro 22.000,00 per le finalità di cui alla lettera c), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario).

dando atto che, nel contempo, di riversare la minore somma utilizzata all'una o all'altra misura;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n-----del--- con la quale è stato approvato lo Schema di Bando Pubblico per l'assegnazione delle risorse previste dal Fondo di sostegno ai Comuni Marginali per l'annualità 2021;

Atteso che:

- l'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune, in assenza del quale i contributi non sono assegnati;

- L'Amministrazione comunale al fine di pianificare al meglio l'uso delle risorse assegnate ha ritenuto di procedere all'emanazione di questo **Bando Pubblico** per l'assegnazione delle risorse afferenti all'annualità 2021, pari a € **96.507,99** secondo la precedente ripartizione.

Art. 1

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole coloro in possesso dei seguenti requisiti:

___ Piccole e Medie imprese (PMI) così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 (e ss.mm.ii.) o persone fisiche o giuridiche che intraprendano una nuova attività economica nel Comune di Alessandria della Rocca e intendano mantenerle in esercizio per almeno 5 anni dalla data di dichiarazione di inizio attività.

___ le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale **CON NUOVO CODICE ATECO;**

___ di cui all'art. 2. Comma 2, lettera b) del DPCM 30.09.2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando da parte del Comune;

___ le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio Comunale di cui all'allegato B attraverso una nuova e apposita unità produttiva;

___ I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del Comune che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA'.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 4 all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 2

Iniziative ammissibili e termini di realizzazione

I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

1) per le finalità di cui alla lettera b), comma 2, art. 2 del predetto DPCM (concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese);

2) per le finalità di cui alla lettera c), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario).

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature, è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

Nella considerazione che, il Comune, dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 30.05.2023.

Art. 3

Risorse mobilitate per ciascuna categoria di intervento

Nel quadro che segue, vengono riportate le risorse riferite all'annualità 2021, assegnate a ciascuna categoria di intervento:

Categoria di intervento Risorse complessive disponibili

1) **art.2 comma 2 lett. b) del DPCM 30 settembre 2021 per € 74.507,99** concessione di contributi per l'avvio delle nuove attività commerciali, artigianali e agricole. attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese);

2) **art.2 comma 2 lett. c) del DPCM 30 settembre 2021 per € 22.000,00** concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00.

Si precisa che:

- nel caso in cui in una delle due categorie di intervento, si dovessero registrare richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate andranno ad integrare le risorse disponibili assegnate alle altre tipologie di intervento riportate nel quadro precedente;
- nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Art. 4

Contributo erogabile

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando.

Art. 5

SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

__MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19;

__OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;

__SERVIZI, ATTREZZATURE E BENI FUNZIONALI allo svolgimento dell'attività imprenditoriale;

__PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

__SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

__POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale.

Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) l'avviamento;
- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 90% della spesa ammissibile al netto di IVA e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del Dpcm. 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "de minimis".

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Alessandria della Rocca che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per motivi di pubblico interesse, di annullare o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo da parte del Ministero, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità

Le domande di agevolazione, devono pervenire **entro e non oltre le ore 24.00 del ventesimo** giorno dalla pubblicazione del presente bando mediante PEC: protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it - o in busta chiusa tramite consegna al Protocollo comunale sito in Via Umberto n. 60

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione – si compone dei seguenti documenti:

Allegato “A” modulo di domanda – Avvio di nuove attività

Allegato “B” modulo di domanda – trasferimento di residenza

Allegato “C” dichiarazione sostitutiva “DE MINIMIS”

Allegato “D” richiesta di anticipazione

Allegato “E” richiesta di saldo

Allegato “F” elenco riepilogativo titoli di spesa in ordine cronologico comprensivo delle fatture

Ammissibilità e assegnazione risorse

La commissione appositamente nominata, verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti Artt. 2 e 3 e quindi procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, all'assegnazione delle relative risorse.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite pec o all'indirizzo mail riportato nella domanda, dell'ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA).

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 10 giorni all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini, determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di Impresa unica, ammonta ad Euro 200.000,00 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l'Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (“RNA”) ed in particolare attraverso la cd. “visura de minimis”: in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, “RNA” evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, nonché, dei funzionari dell'area tecnica, che potranno in qualsiasi momento richiedere la documentazione inerente all'attivazione del progetto, e verificare l'effettivo funzionamento dell'attività, e la conformità della stessa rispetto al progetto ammesso a finanziamento.

Art. 7

Modalità di erogazione del finanziamento

L'aiuto concesso è accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione;

1. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota da titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

2.1 La prima quota di contributo può essere erogata:

-- a titolo di anticipazione pari al 40% dell'importo del contributo assegnato, secondo il modulo di richiesta che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore del Comune irrevocabile, incondizionata - ed, esigibile «a prima richiesta; di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all'avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;

-- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore al 75% del totale delle spese ammissibili., il modulo di richiesta, deve essere corredato della seguente documentazione:

-- Elenco riepilogativo delle spese sostenute dal legale rappresentante del beneficiario **Allegato "F"**.

- a. relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b. dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c. copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti e dei relativi pagamenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d. copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati;
- e. schede tecniche e dichiarazione di conformità delle attrezzature acquistate e degli impianti e lavori realizzati;

2.2 il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e della rendicontazione finale di spesa, a conclusione del progetto secondo le modalità di seguito elencate:

- a. La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da **a), b), c) e d) di cui al precedente punto 2.1.**
- b. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

2.3 Per la categoria di cui all'art 2 comma 2 lettera c in un'unica soluzione all'atto del cambio di residenza

Art. 8

Revoche

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a)** cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- b)** il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di inizio dell'attività;
- c)** il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;

fanno parte integrante del bando i seguenti allegati:

Allegato "A" modulo di domanda – Avvio di nuove attività

Allegato "B" modulo di domanda – trasferimento di residenza

Allegato "C" dichiarazione sostitutiva "DE MINIMIS"

Allegato "D" richiesta di anticipazione

Allegato "E" richiesta di saldo

Allegato "F" elenco riepilogativo titoli di spesa in ordine cronologico comprensivo delle fatture.

IL RUP

Vincenza Pendino

Il Responsabile del III e IV Settore

Arch. Daniele Traina

